

**PATTO DI SUSSIDIARIETÀ PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VALORIZZAZIONE DEL SITO DELL'EX POLVERIERA DI MONTE ARZAN ED EX POLIGONO DI TIRO MILITARE , in LOCALITA' AVESA – Art. 14, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10)**

**TRA**

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente Patto di Sussidiarietà dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

**E**

L'Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Verona-Gruppo Alpini di Avesa, (d'ora innanzi: "Associazione"), in qualità di associazione capofila, con sede in Verona, Via Lungolorì, 3, C.A.P. 37127, Verona, C.F./P.I. 93186590233, nella persona del Capo Gruppo, sig. Daniele Cavallinautorizzato, per la carica, alla sottoscrizione del presente Patto, unitamente al Gruppo Scout Verona 10 e alle associazioni *Angeli del Bello*, *Swan Team Verona Soft Air*,

**PREMESSO CHE:**

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civica, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 14, Regolamento);
- Con Decisione di Giunta dell'11 maggio 2017, n. 1015, è stata individuata la Direzione Affari Generali, nella figura del Dirigente in carica, quale struttura del Comune preposta al coordinamento ed attuazione degli interventi di sussidiarietà orizzontale,

**VISTE:**

- La proposta di collaborazione per l'attuazione di interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città (Art. 12, Regolamento), pervenuta da parte dell'Associazione, P.G. n. 78470, del 04/03/2019, riguardante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), Regolamento, azioni in materia di ambiente e sua salubrità, gestione di edifici e spazi pubblici, salute e qualità della vita, attività sociali, partecipazione ed aggregazione, educazione alla cittadinanza e alla legalità, sviluppo sostenibile, cultura, sport e tempo libero, valorizzazione degli elementi caratteristici del territorio, opere di manutenzione del patrimonio pubblico comunale;
- La pubblicizzazione della proposta dell'Associazione sul sito istituzionale del Comune dedicata alla sussidiarietà orizzontale e la trasmissione della medesima alle Circoscrizioni II, in data

05/09/2019 (P.G. n. 0295064/2019), a cui non hanno fatto seguito segnalazioni su eventuali effetti pregiudizievoli della proposta medesima;

- Il nulla osta all'intervento espresso dalla Direzione Patrimonio Espropri (P.G. n. 107404, del 27/03/2019);

- La Determinazione dirigenziale n. 4417, del 19/09/2019, di approvazione dello Schema di Patto di sussidiarietà in oggetto, cui il presente Patto si conforma,

## **SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:**

### **1. OBIETTIVI**

Il presente Patto disciplina l'oggetto e le modalità di attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e valorizzazione di un'area pubblica destinata a verde, così come indicati dal punto n. 2, in conformità alla proposta presentata in Comune in data 04/03/2019 (P.G. n. 78470).

L'area, aperta e naturale, viene affidata in sussidiarietà all'Associazione nello stato di fatto e di diritto al momento della sottoscrizione del presente Patto.

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori.

### **2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE**

L'Associazione si impegna a svolgere attività di manutenzione ordinaria e di valorizzazione del sito dell'Ex Polveriera di Monte Arzan ed Ex Poligono di tiro militare, in località Avesa, come da planimetria allegata alla proposta, ad esclusione della porzione di cui al Foglio n. 81, Mappale n. 99/parte (di mq. 2860), attualmente oggetto di istruttoria per acquisizione da parte di un privato.

Nello specifico:

In relazione alla manutenzione ordinaria dell'area vengono effettuati interventi di:

- pulizia e sfalcio stagionale delle parti a prato;
- pulizia e cura periodica della parte a bosco (con esclusione di potature degli alberi in quota);
- risanamento e recupero a norma delle infrastrutture presenti (corpo di guardia, edifici a servizio dell'Ex Poligono e manufatti presenti ad essi collegati);

In relazione alle attività di valorizzazione dell'area vengono effettuati interventi di:

- cura complessiva dell'area naturale al fine della libera fruizione da parte della cittadinanza e per ospitare attività ed eventi sociali ed aggregative;
- organizzazione di eventi storico-culturali legati al territorio;
- organizzazione di attività legate alla conoscenza della natura e del valore storico del sito.

Gli interventi ora elencati sono condotti secondo le indicazioni del R.U.P., di cui al successivo punto n. 4.

Vengono concordate direttamente con la Circoscrizione II le giornate, durante il corso dell'anno, interessate da attività di iniziativa della Circoscrizione stessa.

### **3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE**

Il presente Patto di Sussidiarietà ha una durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione.

Le azioni di cura e valorizzazione ivi concordate si prestano ad una sostenibilità di media-lunga durata dei risultati e della prosecuzione dei servizi resi alla collettività. Si prevede, in conseguenza, sin da ora, la facoltà per le parti di disciplinare, alle medesime, altre o differenti condizioni da stabilirsi, l'estensione del presente patto per una durata congrua.

È onere dell'Associazione dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto n. 2.

Viene, in ogni caso, fatta salva, la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il presente Patto di Sussidiarietà.

È, altresì, facoltà del Comune concludere, in ogni momento, in via anticipata, il Patto quando il proponente non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, nonché alle indicazioni od istruzioni comunicate dal R.U.P., di cui al successivo punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione, revoca e conclusione anticipata della collaborazione, quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Allo scadere del Patto e negli altri casi di cui al presente punto, nulla è dovuto, a titolo di rimborso o indennizzo, all'Associazione.

#### **4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE**

Il presente Patto di Sussidiarietà si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra Associazione e Comune per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 15, Regolamento, con Determina dirigenziale n. 4321, del 13/09/2019, è stato nominato Responsabile Unica del Procedimento (R.U.P.) il dott. Stefano Oliboni, Responsabile del Verde Pubblico presso la Direzione Strade Giardini Arredo Urbano.

Il R.U.P. esercita, in qualsiasi momento, tutte le opportune forme di comunicazione, verifica, controllo ed eventuale sospensione delle azioni di cura e valorizzazione, anche mediante la convocazione di riunioni valutative intermedie.

Per lo svolgimento delle attività del Patto, l'Associazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), individua nella persona di Daniele Cavallini il proprio referente per tutte le comunicazioni ed ogni altro rapporto riguardante gli aspetti organizzativi della collaborazione.

Il referente viene, altresì, individuato dall'Associazione come supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 9, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui l'Associazione venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle attività di cura e valorizzazione ivi descritte, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

Qualora l'Associazione individui un diverso referente, sarà cura del medesimo provvedere a darne idonea e tempestiva comunicazione alla R.U.P.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano aggregarsi, previo accordo tra le parti e nel rispetto del presente accordo, alle attività del Patto.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, Regolamento, eventuali opere, miglioramenti e/o addizioni apportati dall'Associazione agli spazi oggetto del presente patto dovranno essere preventivamente comunicati al R.U.P., realizzati senza oneri per il Comune e saranno dallo stesso ritenuti, entrando a fare parte del patrimonio indisponibile della collettività.

#### **5. PRESCRIZIONI TECNICHE**

Nella realizzazione degli interventi di cui al presente Patto dovrà essere rispettata ogni eventuale prescrizione tecnica indicata dal R.U.P.

#### **6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO**

L'Associazione si impegna a trasmettere annualmente al Comune una rendicontazione sullo svolgimento delle attività di cui al punto n. 2.

Il Comune provvederà a fornire apposita Scheda di Rendicontazione contenente i tempi e le voci da illustrare, che potranno essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si impegna, altresì, ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione svolte dall'Associazione, pubblicando i materiali di rendicontazione prodotti sulla pagina Web del sito istituzionale dedicata alle azioni di Sussidiarietà orizzontale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate mediante sopralluoghi.

#### **8. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI**

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina Web del sito istituzionale dedicata alle Azioni di Sussidiarietà orizzontale, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del Patto, nonché i risultati della collaborazione con l'Associazione, che, a tal fine, autorizza

il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

## **9. RESPONSABILITÀ**

Ai sensi dell'art. 30, Regolamento, l'Associazione si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative e tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sui rischi specifici esistenti negli spazi in cui vengono effettuati gli interventi di cui al punto n. 2), adottando, per tali interventi, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura, a terzi (persone, cose o animali) ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo. Sarà a cura dell'Associazione la predisposizione dei Piani di Emergenza ed Evacuazione degli eventi, ove necessari, e l'adozione delle misure ivi previste A tal fine, l'Associazione individua, come supervisore responsabile della verifica del rispetto di suddette previsioni, Daniele Cavallini. Sono, altresì, consultabili le previsioni in materia rese disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)).

Viene fatta salva ogni ulteriore prescrizione ed indicazione comunicata da parte del R.U.P.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. n), Regolamento, per la copertura assicurativa a danni arrecati a terzi o al Comune nel corso dell'attuazione degli interventi in sussidiarietà, si demanda ad idonea polizza assicurativa, stipulata dall'Associazione a sua cura e spese e acquisita d'ufficio agli atti.

Si precisa che la responsabilità dell'Associazione è limitata alla presenza dei soggetti facenti parte della stessa e/o collaboratori da essa indicati, ai fini della realizzazione delle azioni di cui al presente Patto, durante l'attuazione degli interventi in sussidiarietà indicati al precedente punto n. 2. In particolare, si precisa che la presenza sull'area in oggetto da parte dell'Associazione e/o propri collaboratori altri, dalla stessa indicati, si limita, in via generale, all'orario diurno, che verrà comunicato dall'Associazione al R.U.P., salvo la presenza durante eventi organizzati in altro orario, come da precedente punto n. 2.

L'Associazione si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al punto n. 2) quanto previsto dal presente Patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

L'Associazione si impegna, altresì, a compilare un apposito Registro, fornito dal Comune e riguardante le persone che operano per la realizzazione delle attività, da trasmettere al R.U.P. secondo le modalità e la periodicità da concordarsi con lo stesso.

## **10. PREVISIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Patto di Sussidiarietà, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Costituisce parte integrante del Patto lo statuto dell'Associazione *Nazionale Alpini-Sezione di Avesa*, conservato agli atti.

Verona, 07/11/2020

f.to per il Comune  
il Dirigente Direzione Affari Generali  
dott. Giuseppe Baratta

f.to. per il Gruppo Alpini di Avesa  
della Sezione di Verona dell' Associazione  
*Nazionale Alpini*  
sig. Daniele Cavallini